

Allegato "B" alla raccolta n. 36.384

STATUTO

Articolo 1

(Costituzione - denominazione - sede)

E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art.

14-35 del C.C., l'Associazione per lo Sviluppo Rurale denomi-

nata: **"Gruppo di Azione Locale In Teverina"**, Associazione

senza scopo di lucro in forma abbreviata **"Gal In Teverina"**

con sede in Bagnoregio (VT), Largo Donatori di Sangue n. 12.

L'Associazione acquisisce personalità giuridica mediante i-

scrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi di

D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Ammini-

strazione, può istituire (e, altresì, modificare o sopprime-

re) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze

sia in territorio nazionale che all'estero.

Articolo 2

(Durata)

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre

2040. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a nor-


ma di legge con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3

(Scopi dell'Associazione)

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale

(G.A.L.), così come previsto:



. dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV della Regione Lazio, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008, con lo scopo prioritario di presentare alla Regione Lazio il Piano di Sviluppo Locale (PSL) e in caso di approvazione da parte di quest'ultima di dargli attuazione;

. dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015, con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti.


L'Associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, di cui al programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV della Regione Lazio, opera in conformità a quanto previsto da:

. dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013;

tella . dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richia-
mata nel Programma suddetto;
ta- . dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma e-
uppo manate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
ul- . dalla normativa specifica per ogni settore di intervento
del PSL.
Lazio L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale,
sione di cui alla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del
embre Lazio 2014/2020, opera in conformità a quanto previsto da:
io di . Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
del- . normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel
Programma suddetto;
di in- . disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto
emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
e fi- . disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e do-
pleta po l'approvazione dei PSL;
normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.
cale, Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del G.A.L. sono:
ter- . quelli definiti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
o del - Asse IV della Regione Lazio e dal "Bando per la predisposi-
zione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di
ocale, Sviluppo Locale" approvato dalla Regione Lazio con DELIBERA-
se IV ZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2009, n. 359 nonchè
o da: dai successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione de-
gli stessi;



. quelli definiti dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 e dal "Bando per la Predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione" approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015 nonchè dai successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.

Articolo 4

(Compiti e attività)

In particolare L'Associazione, tenuto conto delle finalità generali indicate nel precedente Articolo 3, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 e dal "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione" approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015, predispone un Piano di Sviluppo Locale (PSL) e lo attua nel caso sia approvato e finanziato dalla Regione Lazio.

A tale scopo l'Associazione potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi dell'Associazione;


Lazio b) compiere operazioni a carattere immobiliare, mobiliare,
cazione finanziario e bancario, comprese quelle ipotecarie, inerenti
e (PSL) l'oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze di
tuazio- legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonchè assumere e
DELLA concedere fidejussioni, su tutte le operazioni finanziarie e
ai suc- commerciali necessarie;
i stes- c) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sot-
scrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio
con associazioni, enti pubblici e privati;
d) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla mi-
nime realizzazione dello scopo sociale.

ito del L'Associazione, inoltre, nell'ambito degli scopi sociali so-
"Bando praindicati, potrà accedere ad altri eventuali incentivi ed
le pro- agevolazioni offerti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle
Azione Regioni e da altri Enti pubblici e privati operando anche di
o dalla concerto con altri interventi di programmazione negoziata
n. 770 presenti o previsti nel territorio.

Locale **Articolo 5**
o dalla (Procedure esecutive)

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può,
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

qualsiasi a) avviare azioni di animazione della strategia di sviluppo
specie locale Leader al fine di facilitare lo scambio tra le parti
di scopi interessate, per fornire informazioni e per promuovere la
strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare



interventi e preparare le istanze;

b) elaborare, assumere ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, identificando fornitori o conferendo incarichi professionali per l'esecuzione delle attività e compiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, inoltre, selezionare, tramite apposite procedure, beneficiari di contributi;

c) stipulare accordi con uno o più Istituti di Credito per il servizio di cassa, l'accensione di conti correnti e il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative;

d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;

e) richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti erogati da Istituzioni, Enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e comunitari;

f) promuovere consorzi ed aderirvi nonchè collegarsi, nelle forme più opportune, con altri organismi, per svolgere ricerche, studi, promozioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali ed all'efficiente funzionamento dei servizi e delle strutture dell'Associazione;

g) contrarre, stipulare, affidare e/o assumere concessioni di attività, appalti di lavori, servizi e forniture, convenzioni ed incarichi vari da o a operatori economici;

h) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le

provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui

nonchè assumere e concedere fidejussioni su tutte le opera-

zioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, creditizie ne-

cessarie, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire

alle iscrizioni ed alla cancellazione di ipoteche esonerando

il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

di assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi

forma, a Società o Enti che abbiano analoghe attività socia-

li, assumendo anche partecipazioni in sede di costituzione e

di successivo aumento di capitale, ovvero mediante acquisto

di azioni nelle società di qualsiasi tipo che si propongano

scopi affini o compatibili con quelli del presente statuto;

di istituire comitati tecnici, assumere e licenziare persona-

le, incaricare professionisti, determinare funzioni o mansio-

ni e retribuzioni.

Articolo 6

(Requisiti degli associati)

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati

operanti nel territorio di intervento del PSL vigente.

Il numero dei Soci è illimitato.


Articolo 7

(Ammissione)

Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci

richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'associa-

zione deve presentare la domanda al Consiglio di Amministra-



zione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o chi ha la legale rappresentanza e, nel caso, deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale istituzionalmente competente a decidere. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei requisiti dichiarati. Sull'accoglimento della domanda decide, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

(Adempimenti del socio)

Il nuovo ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea di Soci per ciascun esercizio sociale.

Con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.

Articolo 9

(Obblighi ed impegni del socio)

Il socio è impegnato ad assicurare le proprie prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad osservare il presente statuto, i reclamenti e le delibera-

zioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci sono obbligati inoltre a versare la quota associativa

e l'eventuale quota annuale stabilita dal e approvata dal-

l'Assemblea di Soci per ciascun esercizio sociale, sulla base

del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Asso-

ciazione.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungi-

mento degli scopi sociali e comunque non prima della piena

attuazione del PSL vigente. Il recesso dovrà essere comunica-

to con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certifi-

cata e con effetto immediato. Il recesso, l'esclusione o la

decadenza prevista nei successivi articoli, viene accolto con

deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consi-

glio di Amministrazione e viene trascritto sul Libro dei Soci.

Articolo 11

(Esclusione dell'Associato)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione

dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Ammini-


strazione, può essere escluso l'associato:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per

l'ammissione;

b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei rego-



lamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;

c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 12

(Decadenza del socio)

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Articolo 13

(Rimborso delle quote)

Ai soci che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa adesione o di quota annuale e verrà applicato


ssemblea quanto previsto all'art. 2609 C.C.. I soci recessi, esclusi o
prese; decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adem-
nente a- piere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti
ciazione dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività del-
acemente l'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della
dichi in dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi
volgendo allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svol-
gere attività in concorrenza con le attività svolte dall'As-
a mezzo sociatione per i tre anni successivi all'atto di delibera as-
a met- sembleare.

Articolo 14

nto dopo (Fondo Sociale)
e il so-
Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto
dalle quote associative e dalle quote annuali versate dai so-
ci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti
dalla gestione o da altre fonti.

Articolo 15

edura di (Quota associativa)
e ne sia
nteressi In fase costitutiva la quota associativa è fissata in:
- Euro 10.000,00 (diecimila,00) - Camera di Commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura di Viterbo;
- Euro 6.000,00 (seimila/00) - Consorzio Teverina, forme as-
sociative di Enti Locali e loro assimilati;
si quota - Euro 1.000,00 (mille/00) - per i Comuni;
applicato - Euro 1.000,00 (mille/00) per le Associazioni di categoria



in genere, per gli Enti privati, per le Società ordinarie e per gli operatori singoli.

Articolo 16

(Quote annuale)

I soci sono obbligati a versare regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei Soci, per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario dell'Associazione.

Articolo 17

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione. In caso di esplicita richiesta da parte di un socio il Consiglio di Amministrazione potrà inviarne copia presso la sede legale del socio richiedente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

narie e

Articolo 18

(Servizio di cassa)

Il servizio di Cassa dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.

annuale 01.09.1993 n. 385.

Al servizio di Cassa compete la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione.

Articolo 19

(Assolvimento delle proprie funzioni)

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, inerenti l'attuazione e la gestione del Piano di Sviluppo Locale, il GAL dovrà dotarsi di norma delle seguenti figure:

un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF), come definito dal "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione", approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015;

un Direttore Tecnico, come definito dal "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione", approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015.

Articolo 20

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

Articolo 21

(Assemblea: convocazione)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti in carica.

Articolo 22

(Assemblea: competenze)

L'Assemblea dei Soci ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e giante volte il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessa-

rio o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Revisore dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'ammontare della quota annuale annua a carico di soci;

c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti;

d) determina l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per le loro attività collegiali;

e) approvare eventuali regolamenti interni;

f) approvare l'ammissione, il recesso, l'esclusione e la decadenza degli associati;

g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge;

h) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;

i) deliberare sulle modifiche del presente statuto;

l) decidere dell'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure;

m) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto

n) sottoposti al suo esame da Consiglio di Amministrazione.

(Assemblea: validità e costituzione)

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Relativamente al punto i) dell'articolo 22 le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci iscritti nel libro soci.

Relativamente al punto j) dell'articolo 22 le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 24

(Assemblea: presidenza, segreteria, verbalizzazioni e deliberazioni)

L'Assemblea dei Soci, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente a meno che l'Assemblea dei Soci non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti.

L'Assemblea dei Soci nomina altresì il segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci.

Articolo 25

(Assemblea: diritto al voto)

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea dei Soci, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci o delegati mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Articolo 26

(Consiglio di Amministrazione, composizione, convocazione, votazione, presenze)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a cinque membri eletti anche tra non soci in rappresentanza dei soci privati. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea dei Soci, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, Posta elettronica certificata o email ordinaria formalmente dichia-

rata non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma in modo che Consiglieri e Revisore dei Conti ne siano informati almeno un giorno prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti o qualcuno di funzionari, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione delle proposte.

I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

(Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)

I Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera ratificata dal Revisore dei Conti fino alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti

in carica devono convocare l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 28

(Consiglio di Amministrazione: poteri)

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente statuto, all'amministrazione dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei Soci. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, il servizio di cassa, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato.

Articolo 29

(Il Presidente)

La rappresentanza legale e la firma sociale, libera di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente.

Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

(Il Revisore dei Conti: nomina e compensi)

Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dei conti deve disporre delle necessarie competenze tecniche per svolgere l'attività.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il compenso al Revisore è stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Articolo 31

(Il Revisore dei Conti: compiti e verbalizzazioni)

Il Revisore dei Conti controlla l'Amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.

Il Revisore dei Conti ha tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Delle operazioni del Revisore dei Conti deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dal Revisore, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche tutti gli altri accertamenti.

Articolo 32

(Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente

statuto ed esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 33

(Richiami alla legislazione sulle Associazioni)

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Artt. 14-35 del Codice Civile, relativi alle Associazioni.

Firmato: Angelo Serafinelli

" Fabrizio Forciniti notaio

Copia autentica scritta in otto fogli
in conformità all'originale.

Per uso: Fiscate

Viterbo, 27 ottobre 2017

